



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

ALLEGATO 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE, GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI PER OCCUPAZIONI DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI ORTONA – CIG: Z861543DBE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la rilevazione delle occupazioni, esistenti sul territorio comunale, soggette al canone patrimoniale non ricognitorio disciplinato con regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 10.04.2013, nonché la gestione, l'accertamento e la riscossione, spontanea e coattiva, del canone medesimo. I cespiti, ovvero le tipologie di concessioni permanenti soggette ai canoni oggetto della presente concessione, sono specificati nell'articolo 2 del regolamento di cui sopra.

Ferma restando la competenza del Comune di Ortona relativamente all'adozione formale degli atti amministrativi autorizzativi, concessori e di rimozione, rientra nell'oggetto della concessione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) Il censimento e la rilevazione completa delle occupazioni in essere, anche mediante richiesta presso tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici dei dati relativi alla presenza dei loro impianti sul patrimonio e demanio comunale, effettuata mediante analisi degli atti di concessione rilasciati nel tempo dai competenti uffici, nonché degli altri atti, documenti, planimetrie e cartografie, nella disponibilità dell'Ente, attinenti le fattispecie soggette al pagamento del canone di che trattasi;
- 2) L'individuazione delle occupazioni abusive ed dei relativi occupanti, secondo le procedure previste dalla vigente disciplina (Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/92 e s.m.i., Regolamento di attuazione del codice - Dpr 495/92 e s.m.i., etc....), inclusi gli aspetti di avvio del procedimento, contestazione e notifica delle irregolarità riscontrate;
- 3) La gestione dell'accertamento, nonché della riscossione, spontanea e coattiva, dei canoni;
- 4) La rendicontazione trimestrale della riscossione, spontanea e coattiva;
- 5) L'aggiornamento costante della banca dati;
- 6) La gestione del rapporto con l'utenza, nonché del contenzioso in tutti i gradi di giudizio in merito a tutto quanto rientra nell'oggetto della presente concessione.

Il concessionario dovrà consentire in qualunque momento la piena conoscibilità, da parte del Comune, di ogni elemento rilevante l'entrata patrimoniale oggetto della concessione.

Art. 2 – ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme del presente capitolato, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione dei canoni patrimoniali non ricognitori, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 10.04.2013, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia vigenti nel tempo.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti i servizi affidati in concessione per come previsti dalle disposizioni, legislative e regolamentari, in vigore, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità e le spese occorrenti.

Il concessionario non avrà alcun diritto di rivalsa verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il nominativo del Responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti entro 10 (dieci) giorni.

Il Concessionario è tenuto a dare corso alla concessione con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso rendiconti periodici, dell'attività svolta.

Al fine del dovuto riscontro delle istanze degli utenti, il concessionario dovrà assicurare l'allestimento, sul territorio comunale, di uno sportello informativo, con apertura al pubblico per almeno tre giorni e 12 ore settimanali, nonché assicurare una linea telefonica dedicata.

Nella gestione del servizio, il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze per il canone di concessione non ricognitorio, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Comune, in conseguenza della stipula della presente concessione, si obbliga:

- a) A consegnare al concessionario, per il tramite dei competenti Uffici, tutta la documentazione, in qualsiasi formato disponibile, occorrente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio;
- b) A favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini sull'affidamento in corso;
- c) A concordare con il concessionario tutte le attività da espletare;
- e) A fornire ogni utile elemento in sua conoscenza circa la reperibilità e solvibilità dei soggetti al pagamento del canone di che trattasi;
- f) A fornire tempestivamente al concessionario tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.

Art. 4 - DURATA

La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva.

Resta inteso che nel caso di modifiche del quadro normativo in materia di fiscalità locale che dovessero portare, nel corso della durata della presente concessione, alla soppressione dell'entrata patrimoniale in discorso, anche mediante accorpamento della medesima in tributi e/o entrate patrimoniali di nuova istituzione, la concessione medesima cesserà di diritto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in discorso, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Alla scadenza del contratto, qualora sussistano le condizioni di legge, ai sensi delle norme nel tempo vigenti, l'Ente valuterà la possibilità di procedere, per non più di una volta, al rinnovo per uguale periodo del contratto. Nelle more della stipula del contratto, l'Aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna, ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva.

Nelle more di un nuovo affidamento, il concessionario si impegna, su richiesta del Comune fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata o Pec, a proseguire le attività oggetto del presente capitolato, agli stessi patti e condizioni vigenti, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.

Alla scadenza del periodo di durata della presente concessione, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nessun atto, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio offerto.

Il concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il Comune, è tenuto a:

a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;

b) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;

c) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.

Tutti i documenti e le informazioni di cui sopra, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante.

Art. 5 – COMPENSI

Il Concessionario per il servizio oggetto del presente capitolato sarà compensato esclusivamente con il riconoscimento di un aggio sulla riscossione complessiva, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo.

L'aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

L'aggio va corrisposto esclusivamente sulle somme riscosse nel periodo di vigenza del contratto, con espressa esclusione di qualsiasi diritto per il Concessionario di attivare azioni per l'attribuzione di aggi su somme introitate al di fuori della vigenza del contratto.

L'aggio di spettanza non è soggetto ad alcuna variazione per tutta la durata della concessione.

E' di esclusiva spettanza del Concessionario ogni spesa postale o di notifica anticipata ai fini dell'accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate oggetto della presente concessione.

L'aggio individuato si intende "al netto dell'iva".

Il conteggio dell'aggio spettante al Concessionario, avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica nonché dei diritti e degli oneri relativi alle procedure attivate per il recupero del credito posti a carico del debitore a da quest'ultimo corrisposti a saldo.

Art. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante alla concessionario sarà regolato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolari fatture, da trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dalla conclusione del mese di competenza.

Art. 7 - VERSAMENTI DELLE RISCOSSIONI

L'ammontare delle riscossioni effettuate sarà versato alla Tesoreria comunale con frequenza mensile, entro 20 (venti) giorni dalla conclusione del mese di competenza.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune, entro i termini di cui sopra, comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo oltre l'applicazione, sulle somme dovute, degli interessi moratori al saggio vigente alla data dell'inadempimento.

Con cadenza trimestrale il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Ortona, in formato cartaceo ed informatico, il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate, per ciascuna tipologia di

- entrata riscossa con esatta indicazione dei seguenti elementi minimi:
- dati identificativi del Contribuente (almeno: nome e cognome, data e luogo di residenza, C.F., luogo e indirizzo di residenza, per le persone fisiche; ditta, C.F./P.IVA, sede legale e operativa, n. CC.IA.A. per le persone giuridiche);
- importo versato, distinto per occupazione;
- sanzioni amministrative eventualmente applicate;
- interessi di mora;
- spese addebitate;
- anno di competenza;
- causale e tipologia di pagamento.

Conformemente alle disposizioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario dovrà utilizzare per la riscossione degli importi e per i versamenti alla Tesoreria Comunale e ogni altra operazione finanziaria derivante dall'esecuzione del presente contratto, un conto corrente dedicato.

A tale fine il Concessionario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ai fini dell'art. 3 – comma 5 – della citata legge si comunica che il CIG relativo alla presente concessione è: Z861543DBE.

Art. 8 - RESA DEL CONTO GIUDIZIALE

Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti.

Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.

La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

Art. 9 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione dalla gara, l'Impresa concorrente dovrà produrre, unitamente alla documentazione amministrativa, la garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore posto a base di gara, pari a euro 36.000,00 (euro sessantamila/00), e costituita, a scelta dell'Impresa concorrente, con assegno circolare, con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia (pari a € 720,00 – euro settecentoventi/00), e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario.

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto e con l'accettazione del capitolato e dei documenti di gara, nonché con l'offerta presentata in sede di gara,

ed a copertura del pagamento delle penalità eventualmente comminate, il Concessionario, entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione della concessione, una cauzione a favore dell'Ente pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, iva esclusa, salvo quanto previsto dalla normativa in caso di aziende munite di certificazione di qualità. Convenzionalmente si stabilisce che l'importo contrattuale è pari ad € 36.000,00 per il biennio di validità della presente concessione, nonché per l'eventuale rinnovo contrattuale, importo calcolato sulla base degli incassi ipotizzati e dell'aggio massimo soggetto a ribasso, come da indicazioni contenute nel disciplinare di gara.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, deve essere mantenuta, nell'ammontare, per tutta la durata dell'affidamento e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento, comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà la concessione al Concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, compreso il caso del mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, l'Ente può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, alla escussione della fidejussione. Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la fidejussione, il concessionario deve reintegrarla entro 30 giorni pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a riparare il pregiudizio patito a causa dell'inadempimento dell'Impresa. In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato a reintegrarla entro 15 giorni (quindici) giorni successivi alla richiesta.

Art. 11 – PERSONALE DIPENDENTE

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo da garantire, con prontezza e senza inconvenienti, il regolare e corretto funzionamento del servizio. Il concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio; inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso.

Il concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio oggetto del presente capitolato non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di accertata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità della Stazione appaltante di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Appaltatore stesso;
- b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Ente;
- c) a terzi e/o cose di loro proprietà.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di garantire il sicuro ed indisturbato possesso dei beni di proprietà dell'Ente, mantenendo l'Ente stesso estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi al riguardo.

L'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data dell'aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipulazione del contratto e l'Aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti di segreteria, etc...) saranno interamente a carico dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 38, co. 3, e art. 118, co. 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione dovrà procedere all'acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva e retributiva (DURC) di cui all'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002. Ove il DURC acquisito ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, il Comune procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010.

Art. 14 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario con effetti dalla decorrenza della concessione si obbliga a stipulare e/o produrre copia di valida copertura assicurativa in vigore, inerente all'oggetto dell'appalto ed a valere per tutta la durata dello stesso, a garanzia della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, con un massimale per sinistro RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00, un massimale per sinistro RCO non inferiore a € 2.000.000,00 con il limite per persona non inferiore a € 1.000.000,00.

Tale polizza dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima dell'avvio delle attività e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il concessionario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi venissero arrecati, anche per negligenza, alle persone o a cose, sia del Comune di Ortona sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi, pertanto il Comune di Ortona sollevato da qualunque conseguenza diretta o indiretta, da ciò derivante, ivi inclusi scoperti e franchigie previsti dalla polizza, nonché eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 15 - VIGILANZA E PENALITÀ

La Stazione appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte, siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

La società affidataria è tenuta:

- a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Stazione appaltante riterrà opportuno eseguire;
- b) fornire alla Stazione appaltante tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dalla normativa vigente;

La Stazione appaltante ha il potere di procedere a mezzo dei propri uffici ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La società affidataria dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno. Per detti controlli la società affidataria dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso i suoi uffici.

L'Amministrazione Comunale farà pervenire al Concessionario, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali il Concessionario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi contrattuali (ovvero, a titolo esemplificativo: mancato invio di bollettini, di avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali alla scadenza individuata; mancato riversamento degli incassi entro le scadenze pattuite; mancata gestione del contraddittorio; mancato censimento e rilevazione delle occupazioni di suolo pubblico sul territorio comunale; mancata rendicontazione, etc.....), al Concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio, da un minimo di €. 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in rapporto alla gravità, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, restando impregiudicato il risarcimento danni e l'incameramento della cauzione. Per il pagamento delle penali potrà ammettersi la compensazione sull'aggio da fatturare.

Art. 16 - DIRETTIVE COMUNALI

L'Ente, per il tramite del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, quale figura di collegamento e raccordo tra l'Ente ed il concessionario, potrà impartire alla società direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultima di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE, DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEI CREDITI

È vietato all'Aggiudicatario di cedere o sub-concedere in tutto o in parte le attività oggetto della presente concessione, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni subiti e delle spese sostenute dal Comune.

È altresì vietata la cessione, in tutto o in parte, da parte dell'aggiudicatario dei crediti derivanti dall'esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa previa autorizzazione dell'Appaltante.

Art. 18 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289 quando sia obbligatoria la relativa iscrizione;
- b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;
- c. fallimento o concordato preventivo;
- d. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- e. per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle

infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;

f. nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;

g. quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;

h. mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

i. mancato riversamento delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze anche per una sola volta;

j. ritardato riversamento delle somme dovute all'Ente maggiore di 10 giorni dalle prescritte scadenze anche per una sola volta;

k. la mancata applicazione, se ed in quanto applicabile alla presente concessione, della normativa prevista dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

In caso di decadenza e risoluzione del contratto, sono fatte salve l'applicazione delle penali e le azioni per risarcimento danni.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale o si rivale, mediante trattenuta, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società inadempiente.

Qualora nel corso della gestione, si verifichino situazioni tali da determinare pericolo relativamente alla sostenibilità economica della concessione in riferimento ai costi del lavoro e della sicurezza, il Concessionario ha diritto di ottenere il recesso dalla concessione previa comunicazione da inviare entro il 30 giugno dell'anno d'imposta al termine del quale il recesso produrrà effetti.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stazione appaltante procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Art. 19 - DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di cui all'articolo precedente, il Funzionario Responsabile del Servizio può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando al Concessionario i motivi, mediante lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., e con la possibilità di affidare il servizio a terzi in danno del Concessionario e salva l'applicazione delle penali prescritte e del ristoro degli ulteriori danni.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa del Concessionario sono a carico di quest'ultimo. La cauzione versata verrà incamerata dal Comune.

La risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Funzionario responsabile.

Il Concessionario cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 20 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione di tutto o parte dei servizi oggetto del presente capitolato d'onere qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune di Ortona avrà la facoltà di provvedere alla

gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio.

Resta inteso che verificandosi dette ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa (diritti di segreteria, valori bollati, spese di registrazione ecc.), sono a carico del Concessionario.

Art. 22 - TUTELA DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dal Concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento di gara e della successiva stipula e gestione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il titolare del trattamento dei dati con riferimento al presente affidamento è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane.

Art. 23 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente procedura di gara, si interpretano in maniera più favorevole all'Appaltante; parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole all'Appaltante in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara

Art. 24 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle inerenti la validità dello stesso, non risolubile in sede stragiudiziale, saranno di competenza dell'autorità Giurisdizionale del Foro di Chieti.

Art. 25 - RINVIO

Il presente capitolato costituirà parte integrante del contratto che sarà stipulato tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni legislative regolanti la materia.

Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane

Ortona, 13 luglio 2015

IL DIRIGENTE
Dott. Alberto De Francesco